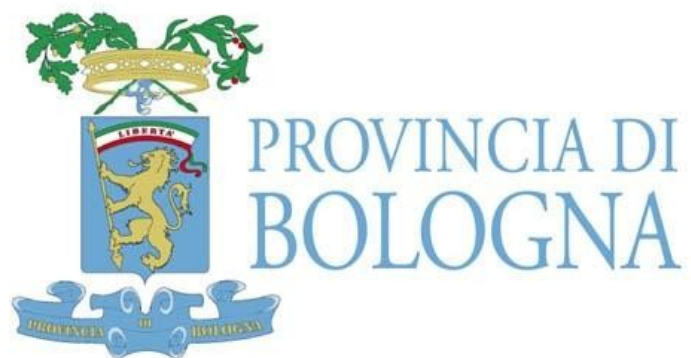




REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Testo previgente	Testo nuovo
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della Provincia. 2. Negli articoli del presente Regolamento ogni qualvolta viene richiamato il "Dirigente competente" si intende il Dirigente responsabile della gestione delle risorse o suo delegato. ART. 2 - PRINCIPI 1. L'attività contrattuale della Provincia si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.	LEGENDA: <u>doppia sottolineatura</u>: parti aggiunte barrato: parti eliminate TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa <u>riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della</u> Provincia. 2. Negli articoli del presente Regolamento ogni qualvolta viene richiamato il "Dirigente competente" si intende il Dirigente responsabile della gestione delle risorse o suo delegato <u>e ogni qualvolta vengono richiamati il "Codice dei Contratti" e il "Regolamento del Codice dei Contratti" si intendono rispettivamente il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nei testi vigenti.</u> ART. 2 - PRINCIPI 1. L'attività contrattuale della Provincia si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza <u>deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera</u>

Testo previgente	Testo nuovo
ART. 3 - AMBITI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE 1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione. 2. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per la realizzazione delle entrate e l'utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della gestione delle risorse provvedono all'attività contrattuale e alla correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria, ferme restando eventuali riserve di competenza degli Organi di governo.	<u>concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di quello di pubblicità a norma dell' art. 2 del Codice dei Contratti.</u> ART. 3 - AMBITI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE 1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione. 2. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per la realizzazione delle entrate e l'utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della gestione delle risorse provvedono all'attività contrattuale e alla correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria, ferme restando eventuali riserve di competenza degli Organi di governo.

Testo previgente	Testo nuovo
ART. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 1. Gli elementi essenziali del progetto di contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare assunto dal Dirigente competente prima della stipulazione dei contratti. 2. Le determinazioni a contrattare preordinate alla stipula di contratti ad evidenza pubblica, corredate anche dello schema di bando di gara e, laddove la procedura di gara lo preveda, del capitolato speciale, devono essere concertate con il Servizio gare e contratti in vista degli adempimenti di cui all'art. 5, dandone atto nella determinazione medesima. 3. Nella determina a contrattare possono essere dettate disposizioni, da riportarsi nei bandi di gara e nelle lettere di invito, per l'individuazione automatica delle offerte da ritenersi anomale e da sottoporre alla verifica di cui al successivo art. 16. 4. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze l'unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non preconstituire obbligazioni giuridiche) gare ufficiose o sondaggi esplorativi – che dovranno comunque risultare agli atti dell'Amministrazione - preordinati alla stipula di contratti a procedura negoziata o cottimo fiduciario. Nella determinazione successivamente adottata il Dirigente competente approverà l'esito delle gare ufficiose o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e	ART. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 1. Gli elementi essenziali del progetto di contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare assunto dal Dirigente competente prima della <u>stipulazione dei contratti dell'avvio della procedura di scelta del contraente</u> 2. Le determinazioni a contrattare preordinate alla stipula di contratti ad evidenza pubblica, corredate anche dello schema di bando di gara e, laddove la procedura di gara lo preveda, del capitolato speciale, devono essere concertate con il Servizio gare e contratti in vista degli adempimenti di cui all'art. 5, dandone atto nella determinazione medesima. 3. Nella determina a contrattare <u>e negli atti di gara</u> possono essere dettate disposizioni, da riportarsi nei bandi di gara e nelle lettere di invito, per l'individuazione <u>l'esclusione</u> automatica delle offerte da ritenersi anomale e da sottoporre alla verifica di cui al successivo art. 16 <u>nei casi previsti dalla legge.</u> 4. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze l'unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non preconstituire obbligazioni giuridiche) gare ufficiose o sondaggi esplorativi – che dovranno comunque risultare agli atti dell'Amministrazione - preordinati alla stipula di contratti a procedura negoziata o cottimo fiduciario. Nella determinazione successivamente adottata il Dirigente competente

Testo previgente	Testo nuovo
definirà gli elementi essenziali del contratto. ART. 5 - SERVIZIO GARE E CONTRATTI 1. Il Dirigente del Servizio gare e contratti svolge, in collaborazione con i Dirigenti competenti, gli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti. 2. Svolge, altresì, attività di consulenza per tutti gli Uffici e Servizi dell'Ente in materia contrattuale, salvo coinvolgimento dell'Ufficio Legale ove si evidenzino possibilità di contenzioso. 3. Dispone, ricevuto il bando di gara sottoscritto dal Dirigente competente, le pubblicazioni secondo il calendario prestabilito delle sedute di gara, sedute che presiede e della cui regolarità è responsabile. In tale veste cura in particolare tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese le comunicazioni di legge alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie. 4. Sulla base delle determine dirigenziali di approvazione delle aggiudicazioni provvisorie conseguenti agli esiti di gara, predispone gli atti propedeutici e successivi all'attività di rogito del Segretario Generale.	approverà l'esito delle gare ufficiose o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e definirà gli elementi essenziali del contratto. ART. 5 - SERVIZIO GARE E CONTRATTI 1. Il Dirigente del Servizio gare e contratti svolge, in collaborazione con i Dirigenti competenti, gli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti, <u>con atto motivato</u>. 2. <u>Il Servizio</u> svolge, altresì, attività di consulenza per tutti gli Uffici e Servizi dell'Ente in materia <u>precontrattuale e contrattuale</u>. salvo coinvolgimento dell'Ufficio Legale ove si evidenzino possibilità di contenzioso. 3. <u>Il Dirigente del Servizio gare e contratti</u> dispone, ricevuto il bando di gara sottoscritto dal Dirigente competente, le pubblicazioni secondo il calendario prestabilito delle sedute di gara, sedute che presiede e della cui regolarità è responsabile. In tale veste il Servizio cura in particolare tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese le comunicazioni di legge <u>ai concorrenti</u>, alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie. 4. <u>Il Servizio</u>, sulla base delle determine dirigenziali di approvazione delle <u>aggiudicazioni</u> provvisorie <u>aggiudicazione definitiva</u> conseguenti agli esiti di gara, predispone gli atti propedeutici e successivi all'attività di rogito del Segretario Generale.

Testo previgente	Testo nuovo
ART. 6 - CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE 1. Il Segretario Generale, provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dal Presidente. 2. Per particolari tipologie di contratto potrà essere prevista l'istituzione di apposito sistema informativo. 3. E' fatta salva l'osservanza di disposizioni speciali quali in particolare: a) le modalità di rilevazione dell'Osservatorio sui Lavori Pubblici b) le funzioni del Servizio di Controllo Interno previste dalle norme nazionali sulle pubbliche forniture.	ART. 6 - CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE 1. Il Segretario Generale provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dal Presidente <u>della Provincia</u>. 2. Per particolari tipologie di contratto potrà essere prevista l'istituzione di apposito sistema informativo. 2. E' fatta salva l'osservanza di disposizioni speciali quali in particolare: – le modalità di rilevazione dell'Osservatorio sui <u>Lavori Contratti Pubblici</u>, – le funzioni del Servizio di Controllo Interno previste dalle norme nazionali sulle pubbliche forniture.
ART. 7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi. 2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.	ART. 7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di <u>lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</u>. 2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non

Testo previgente	Testo nuovo
TITOLO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CAPO I: NORME COMUNI ART. 8 - METODI DI SCELTA 1. La modalità di scelta del contraente da prevedersi nella determinazione a contrattare può essere la procedura aperta (pubblico incanto), la procedura ristretta (licitazione privata o appalto concorso) ovvero la procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e le specificazioni del presente regolamento. 2. Alla scelta del contraente l'Amministrazione potrà procedere, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1, anche mediante le procedure telematiche nel rispetto della normativa vigente. ART. 9 - BANDI DI GARA E LETTERE DI INVITO 1. Il procedura aperta, la procedura ristretta, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.	contrastanti. TITOLO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CAPO I: NORME COMUNI ART. 8 - METODI DI SCELTA 1. La modalità di scelta del contraente da prevedersi nella determinazione a contrattare può essere la procedura aperta (pubblico incanto), la procedura ristretta, <u>la procedura ristretta semplificata per i lavori</u> (licitazione privata o appalto concorso) ovvero la procedura negoziata (trattativa privata) <u>o il dialogo competitivo</u> secondo la legislazione vigente e le specificazioni del presente regolamento. 2. Alla scelta del contraente l'Amministrazione potrà procedere, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1, anche mediante le procedure telematiche nel rispetto della normativa vigente <u>i sistemi dinamici di acquisizione come disciplinati all' art. 60 del Codice dei Contratti.</u> ART. 9 - BANDI DI GARA E LETTERE DI INVITO 1. Il <u>La</u> procedura aperta, la procedura ristretta, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di

Testo previgente	Testo nuovo
2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara ufficiosa, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito. 3. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso agli atti. 4. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza nonché eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.	gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente. 2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara ufficiosa, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito. 3. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso agli atti <u>pubblicità</u>. 4. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza nonché <u>le</u> eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.
ART. 10 - PUBBLICITÀ 1. Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determina a contrattare prescriverà le forme di pubblicità ritenute più idonee. 2. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e diffusi mediante strumentazione elettronica.	ART. 10 - PUBBLICITÀ 1. Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determina a contrattare prescriverà le forme di pubblicità ritenute più idonee. 2. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e diffusi mediante strumentazione elettronica <u>sono pubblicati nella apposita sezione del profilo del committente.</u>

Testo previgente	Testo nuovo
ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 1. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all'oggetto dell'appalto. 2. In sede di preselezione e per l'ammissione alla gara i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di invito saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica della veridicità delle medesime. 3. La prequalificazione, nel caso di procedura ristretta e appalto concorso, è effettuata a cura del Dirigente competente, che adotta i conseguenti provvedimenti e provvede a dare comunicazione agli eventuali esclusi.	ART.11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 1. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all'oggetto dell'appalto. 2. In sede di preselezione e per l'ammissione alla gara i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di invito saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica della veridicità delle medesime. 3. La prequalificazione, nel caso di procedura ristretta e appalto concorso, è effettuata a cura del Dirigente competente, che adotta i conseguenti provvedimenti e <u>provvede a dare ne dà</u> comunicazione agli eventuali esclusi.
ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE 1. Le cause di esclusione dalle procedure negoziali devono essere specificamente indicate nel bando di gara o nella lettera di invito. 2. Sono esclusi in particolare dalla contrattazione i soggetti che, nell'esecuzione di contratti stipulati con	ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE 1. Le cause di esclusione dalle procedure negoziali <u>sono solo quelle tassativamente previste dal codice e</u> devono essere specificamente indicate nel bando di gara o nella lettera di invito. 2. Sono esclusi in particolare dalla contrattazione i soggetti che, nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Ente nel quinquennio antecedente la data del bando di gara e della lettera di

Testo previgente	Testo nuovo
l'Ente nel quinquennio antecedente la data del bando di gara e della lettera di invito, si siano resi colpevoli di gravi negligenze, malafede o inadempienze accertate dai Dirigenti competenti e comunicate al Dirigente del Servizio gare e contratti che cura la raccolta delle relative segnalazioni. CAPO II: GARE PUBBLICHE ART. 13 - AUTORITÀ CHE PRESIEDE LA GARA 1. L'Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica, individuata con atto del Segretario Generale, è una commissione composta da tre membri: il Dirigente del Servizio gare e contratti, con funzioni di Presidente, il Dirigente competente e un Dirigente o Funzionario esperto in materia. Per le eventuali sostituzioni dovute ad assenza dei membri della commissione provvede il Segretario Generale di norma sulla base degli automatismi di supplenza previsti dagli atti di auto-organizzazione della struttura interessata. 2. La Commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei componenti; qualora non si formi una maggioranza la decisione spetta al Presidente. 3. Il Presidente si avvale di un funzionario del Servizio gare e contratti per la redazione del verbale di gara.	invito, si siano resi colpevoli di gravi negligenze, malafede o inadempienze accertate dai Dirigenti competenti e comunicate al Dirigente del Servizio gare e contratti che cura la raccolta delle relative segnalazioni. CAPO II: GARE PUBBLICHE ART. 13 - AUTORITÀ CHE PRESIEDE LA GARA 1. L'Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica, individuata con atto del Segretario Generale <u>Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto</u>, è una commissione composta da tre membri: il Dirigente del Servizio gare e contratti, con funzioni di Presidente, il Dirigente competente <u>o funzionario suo delegato</u> e un Dirigente o Funzionario esperto in materia <u>giuridico-amministrativa</u>. Per le eventuali sostituzioni dovute ad assenza dei membri della commissione provvede il Segretario Generale <u>Dirigente competente</u>, di norma sulla base degli automatismi di supplenza previsti dagli atti di auto-organizzazione della struttura interessata. 2. La Commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei componenti. qualora non si formi una maggioranza la decisione spetta al Presidente. 3. Il Presidente si avvale di un funzionario del Servizio gare e contratti per la redazione del verbale di gara.

Testo previgente	Testo nuovo
ART. 14 - COMMISSIONI GIUDICATRICI 1. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta o in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale, il Segretario Generale, su proposta del Dirigente competente, costituisce una commissione giudicatrice avente il compito di esprimere il parere tecnico, designandone anche il Presidente. 2. Il Dirigente competente definisce il compenso per gli esperti esterni e per i componenti interni aventi diritto e quantifica gli eventuali ulteriori oneri per forniture di beni e servizi, assumendone il relativo impegno di spesa. 3. La commissione - di composizione adeguata, con numero di membri in ogni caso dispari - opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.	ART. 14 - COMMISSIONI GIUDICATRICI 1. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta o in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale, il Segretario Generale, su proposta del <u>Dirigente competente</u> <u>Dirigente di cui all'art. 13</u> costituisce, <u>dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,</u> una commissione giudicatrice avente il compito di esprimere il parere tecnico, designandone anche il Presidente. 2. Il Dirigente competente definisce il compenso per gli esperti esterni e per i componenti interni aventi diritto e quantifica gli eventuali ulteriori oneri per forniture di beni e servizi, assumendone il relativo impegno di spesa. 3. La commissione <u>giudicatrice di cui all'art. 84 del Codice dei Contratti di</u> composizione adeguata, con numero di membri in ogni caso dispari - composta da 3 o 5 membri - opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. <u>Le sedute della commissione sono riservate non sono pubbliche ad eccezione di quella in cui si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per verificare l'elenco dei documenti ivi contenuti. Quindi i lavori proseguono in seduta riservata per l'esame dell'offerta tecnica.</u> Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. <u>La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato</u>

Testo previgente	Testo nuovo
4. Le proposte della commissione tecnica sono contenute in apposito verbale formato di norma con l'assistenza di un collaboratore dell'Unità organizzativa interessata che assiste ai lavori, individuato dal Dirigente competente. L'esito del confronto o della verifica è proclamato, in seduta pubblica, dal Presidente della Commissione di cui all'art. 13 che provvede a concludere la gara medesima. 5. Le proposte della commissione sono vincolanti per quanto concerne il giudizio di anomalia delle offerte e la formulazione della graduatoria di merito, salva la possibilità per il Dirigente competente di non procedere all'aggiudicazione definitiva per le ragioni di cui al successivo art. 15, comma 3 6. Per le gare soggette alla normativa sui lavori pubblici le valutazioni di cui al presente articolo verranno effettuate sulla base della normativa di settore.	<u>dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.</u> 4. Le proposte della commissione tecnica sono contenute in apposito verbale formato di norma con l'assistenza di un collaboratore dell'Unità organizzativa interessata che assiste ai lavori, individuato dal Dirigente competente. L'esito del confronto o della verifica è proclamato, in seduta pubblica, dal Presidente della Commissione di cui all'art. 13 <u>del presente regolamento</u> che provvede a concludere la gara medesima. 5. Le proposte della commissione sono vincolanti per quanto concerne il giudizio di anomalia delle offerte e la formulazione della graduatoria di merito, salva la possibilità per il Dirigente competente di non procedere all'aggiudicazione definitiva <u>con atto motivato</u>. per le ragioni di cui al successivo art. 15, comma 3. 6. Per le gare soggette alla normativa sui lavori pubblici le valutazioni di cui al presente articolo verranno effettuate sulla base della normativa di settore.
ART. 15 - OFFERTE 1. L'offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara e/o della lettera di invito. 2. Le indicazioni dei dati economici e numerici devono essere formulate sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, prevale quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, fatte	ART. 15 - OFFERTE 1. L'offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara e/o della lettera di invito.

Testo previgente	Testo nuovo
salve specifiche disposizioni di legge. 3. Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento, il Dirigente competente si riserva di valutare la congruità dell'aumento e, in caso affermativo, la possibilità di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa. Qualora ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, il Dirigente competente dispone con atto motivato entro dieci giorni dalla predetta valutazione. Nel caso ritenga viceversa di procedere il Dirigente competente provvede all'aggiudicazione nel medesimo termine, sussistendo la copertura finanziaria; i termini sono adeguatamente prorogati qualora occorra reperire maggiori risorse finanziarie restando l'aggiudicazione definitiva subordinata all'assegnazione delle risorse aggiuntive.	2. Le indicazioni dei dati economici e numerici devono essere formulate sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, prevale quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, fatte salve specifiche disposizioni di legge. 3. Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento, il Dirigente competente si riserva di valutare la congruità dell'aumento e, in caso affermativo, la possibilità di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa. Qualora ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, il Dirigente competente dispone con atto motivato entro dieci giorni dalla predetta valutazione. Nel caso ritenga viceversa di procedere il Dirigente competente provvede all'aggiudicazione nel medesimo termine, sussistendo la copertura finanziaria; i termini sono adeguatamente prorogati qualora occorra reperire maggiori risorse finanziarie restando l'aggiudicazione definitiva subordinata all'assegnazione delle risorse aggiuntive.
ART. 16 - OFFERTE ANOMALE 1. Ferma restando la normativa nazionale sui lavori e le opere pubbliche, ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l'autorità di cui all'art. 13 sospende la gara e segnala la circostanza al Dirigente competente perché ne promuova la verifica nei modi di cui all'art. 14, richiedendo all'offerente le necessarie giustificazioni e assegnando allo stesso un termine non superiore a 10 giorni.	ART. 16 - OFFERTE ANOMALE 1. Ferma restando la normativa nazionale sui lavori pubblici e le opere pubbliche, ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali <u>Tutte le volte che vengano individuate in base all'art. 86 del Codice dei Contratti delle offerte anormalmente basse,</u> l'autorità di cui all' art. 13 sospende la gara e segnala la circostanza al Dirigente competente perché ne promuova la verifica nei modi di cui all'art. 14 <u>(salvo i casi disciplinati dall'art. 121 del Regolamento del Codice dei Contratti, in cui la verifica di congruità è rimessa alla</u>

Testo previgente	Testo nuovo
2. Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, la commissione di cui all'art. 14 propone senz'altro l'esclusione delle relative offerte. La gara riprende e si conclude nei modi di cui all'art. 14, comma 4. 3. Per i casi di gare ufficiose compete al Dirigente competente procedere alla verifica delle eventuali offerte anomale e assumere le conseguenti motivate decisioni in sede di aggiudicazione.	<u>discrezionalità del RUP</u>), richiedendo all'offerente le necessarie giustificazioni e assegnando allo stesso un termine non superiore a 10 giorni <u>non inferiore a 15 giorni</u>. 2. Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, la commissione di cui all'art. 14, <u>nel rispetto delle procedure descritte all'art. 88 del Codice dei Contratti</u>, propone senz'altro l'esclusione delle relative offerte. La gara riprende e si conclude nei modi di cui all'art. 14, comma 4. 3. Per i casi di gare ufficiose compete al <u>qualora il</u> Dirigente competente procedere alla verifica delle eventuali offerte anomale e assumere le conseguenti motivate decisioni in sede di aggiudicazione <u>ravvisi l'opportunità di effettuare la verifica di congruità si applica l'art. 14 del presente Regolamento nonchè i commi 1 e 2 del presente articolo.</u>
ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti di norma: – per i contratti dai quali deriva un'entrata, al prezzo più alto; – per i contratti dai quali deriva una spesa, al prezzo più basso. – in entrambi i casi all'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando o nella lettera di invito, con riferimento a diversi elementi quali prezzo, rendimento, caratteristiche tecnico-qualitative e simili.	ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti di norma: – per i contratti dai quali deriva un'entrata, al prezzo più alto; – per i contratti dai quali deriva una spesa, al prezzo più basso. – in entrambi i casi all'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando o nella lettera di invito, con riferimento a diversi elementi quali prezzo, rendimento, caratteristiche tecnico-qualitative e simili. <u>Il calcolo dell'offerta economicamente più</u>

Testo previgente	Testo nuovo
2. Qualunque sia il modo di scelta del contraente, la determina a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l'importo di aggiudicazione sia elevato fino a quello posto a base della gara in sede di determinazione di aggiudicazione definitiva. Tale facoltà è consentita per contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive valutabili a misura e il cui quantitativo risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato.	<u>vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei metodi indicati nel Regolamento del Codice dei Contratti, in particolare nell' allegato G) per i lavori, nell'allegato M) per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e nell'allegato P) per le forniture ed altri servizi.</u> 2. Qualunque sia il modo di scelta del contraente, la determina a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l'importo di aggiudicazione sia elevato fino a quello posto a base della gara in sede di determinazione di aggiudicazione definitiva. Tale facoltà è consentita per contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive valutabili a misura e il cui quantitativo risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato.
ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 1. Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito. 2. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara. 3. Tutte le operazioni di gara vengono riportate nel verbale di cui al comma 3 dell'art. 13.	ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 1. Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito. 2. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara, <u>eccetto nel caso di apertura delle offerte economiche.</u> 3. Tutte le operazioni di gara vengono

Testo previgente	Testo nuovo
CAPO III: PROCEDURE NEGOZiate – LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA¹ ART. 19 - PROCEDURE NEGOZiate PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI² 1. Per l'acquisizione di beni e servizi il dirigente competente può disporre di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e dell'art.59 della legge 23/12/2000 n. 388 e successive modificazioni (CONSIP). Qualora il dirigente non disponga di aderire alle convenzioni in parola è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni citate e	riportate nel verbale di cui al comma 3 dell'art. 13. <u>ART. 18 bis – SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE</u> 1. <u>La Provincia può ricorrere ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti a sistemi dinamici di acquisizione nell'ipotesi di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite detto sistema.</u> 2. <u>Per istituire un sistema dinamico di acquisizione la Provincia seguirà le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi.</u> CAPO III: PROCEDURE NEGOZiate – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA¹ ART. 19 - PROCEDURE NEGOZiate PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI² 1. Per l'acquisizione di beni e servizi il dirigente competente può disporre di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e dell'art.59 della legge 23/12/2000 n. 388 e successive modificazioni (CONSIP). Qualora il dirigente non disponga di aderire alle convenzioni in parola è comunque tenuto al rispetto di

1 Capo così sostituito con determinazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19/09/2006.

2 Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19/09/2006.

Testo previgente	Testo nuovo
successive modifiche. Il dirigente può altresì procedere alle acquisizioni attraverso il sistema intercent-ER disciplinato dalla L.R. Emilia Romagna 24/05/2004 n. 11. In tutti i casi la volontà di procedere alle acquisizioni è fatta risultare nella determinazione a contrattare. 2. Il ricorso alla procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara è consentito nei casi, alle condizioni e con le procedure specificate dagli articoli 56 e 57 del DLgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. 3. La determinazione a contrattare dovrà tenere conto degli eventuali atti di programmazione delle forniture di beni e servizi da acquisirsi nell'anno finanziario di riferimento e degli eventuali Capitolati generali adottati dall'Ente ovvero definiti da specifiche disposizioni normative.	quanto previsto dalle disposizioni citate e successive modifiche. Il dirigente può altresì procedere alle acquisizioni attraverso il sistema intercent-ER disciplinato dalla L.R. Emilia Romagna 24/05/2004 n. 11. In tutti i casi la volontà di procedere alle acquisizioni è fatta risultare nella determinazione a contrattare. 2. Il ricorso alla procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara è consentito nei casi, alle condizioni e con le procedure specificate dagli articoli 56 e 57 del DLgs. 12 aprile 2006 n. 163 <u>Codice dei Contratti</u> e successive modificazioni e integrazioni. 3. La determinazione a contrattare dovrà tenere conto degli eventuali atti di programmazione delle forniture di beni e servizi da acquisirsi nell'anno finanziario di riferimento e degli eventuali Capitolati generali adottati dall'Ente ovvero definiti da specifiche disposizioni normative.
ART. 20 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA³ 1. E' ammessa la procedura di spesa in economia, per gli oggetti ed i limiti di importo di seguito individuati, previa ricognizione effettuata dal Dirigente competente in sede di Piano Esecutivo di Gestione, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici, servizi e istituti di competenza provinciale, nonché per soddisfare specifiche esigenze connesse agli obiettivi di gestione. Fino all'importo della soglia comunitaria IVA esclusa per: a)spese per cancelleria, beni mobili in	ART. 20 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA³ 1. E' ammessa la procedura di spesa in economia, per gli oggetti ed i limiti di importo di seguito individuati, previa ricognizione effettuata dal Dirigente competente in sede di Piano Esecutivo di Gestione, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici, servizi e istituti di competenza provinciale, nonché per soddisfare specifiche esigenze connesse agli obiettivi di gestione. Fino all'importo della soglia comunitaria IVA esclusa per:

3 Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19/09/2006.

Testo previgente	Testo nuovo
genere, necessari al funzionamento dell'Ente o dei singoli Settori, assistenza, manutenzione e riparazione mobili, macchine, ascensori ed altre attrezzature d'ufficio;⁴ b)spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici; c)fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie; d)polizze di assicurazione; e)mobili, arredi, attrezzature anche sportive, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici e istituti scolastici; f) articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico, attrezzature per la sicurezza stradale; g)fornitura di sale, di segnaletica orizzontale e verticale, di materiali bituminosi per le strade;⁵ h)servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza; i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; j) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; k)acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, veicoli in genere, ciclomotori, biciclette, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti; l) servizi di sfalcio delle erbe e sgombero neve. Fino ad un importo di Euro 100.000,00 IVA esclusa per:	a)spese per cancelleria, beni mobili in genere, necessari al funzionamento dell'Ente o dei singoli Settori, assistenza, manutenzione e riparazione mobili, macchine, ascensori ed altre attrezzature d'ufficio;⁴ b)spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici; c)fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie; d)polizze di assicurazione; e)mobili, arredi, attrezzature anche sportive, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici e istituti scolastici; f) articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico, attrezzature per la sicurezza stradale; g)fornitura di sale, di segnaletica orizzontale e verticale, di materiali bituminosi per le strade;⁵ h)servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza; i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; j) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; k)acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, veicoli in genere, ciclomotori, biciclette, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti; l) servizi di sfalcio delle erbe e sgombero neve. Fino ad un importo di Euro 100.000,00

4 Lettera così modificata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30/11/2009.

5 Lettera così integrata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30/11/2009.

Testo previgente	Testo nuovo
a)servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura di cui all'allegato IIA, categoria 12, del D.Lgs. n. 163/2006, significando che i servizi di ingegneria e di architettura in senso stretto di cui all'art. 91 del decreto stesso devono essere affidati secondo un principio di rotazione sulla base di elenchi di professionisti formati o aggiornati annualmente;⁶ b)partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori; c)spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; d)divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; e)lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva; f) spese di rappresentanza; g)servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa; h)acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; i) rilegatura di libri e pubblicazioni; j) lavori di traduzione e interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia; k)acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed	IVA esclusa per: a)servizi <u>di cui all'allegato II A, categorie 10, 11 e 12 del d.lgs 163/2006 Codice dei Contratti</u>, di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura, significando che i servizi di ingegneria e di architettura in senso stretto di cui all'art. 91 del decreto stesso devono essere affidati secondo un principio di rotazione sulla base di elenchi di professionisti formati o aggiornati annualmente;⁶ b)partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori; c)spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; d)divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; e)lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva; f) spese di rappresentanza; g)servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa; h)acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; i) rilegatura di libri e pubblicazioni; j) lavori di traduzione e interpretariato ed

⁶ Lettera così integrata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30/11/2009.

Testo previgente	Testo nuovo
altri oggetti per premi; l) strumenti e prodotti sanitari; m) noleggio e/o allestimento di stand; n) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie provinciali programmate nel PEG che per loro natura e per ragioni tecniche contingenti rendano conveniente la procedura di spesa in economia. 2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nei limiti della soglia comunitaria, nelle ipotesi dettagliate dall'art.125 comma 10 lettere a, b, c, d del DLgs.12/04/2006 n.163 e successive modificazioni e integrazioni. 3. La procedura in economia è applicabile infine per la conclusione dei contratti con imprenditori agricoli identificati al successivo art. 27 bis per la fornitura di beni e servizi di importo annuale non superiore ad Euro 50.000,00 nel caso di imprenditori singoli e ad Euro 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni.⁷ ART. 20 BIS - PROCEDURA PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA⁸ 1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni in economia nell'ambito della programmazione predefinita avviene di norma, previa adozione di determinazione a contrattare, mediante gara informale, con richiesta di almeno	eccezionalmente lavori di copia; k) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi; l) strumenti e prodotti sanitari; m) noleggio e/o allestimento di stand; n) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie provinciali programmate nel PEG che per loro natura e per ragioni tecniche contingenti rendano conveniente la procedura di spesa in economia. 2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nei limiti della soglia comunitaria, nelle ipotesi dettagliate dall'art.125 comma 10 lettere a, b, c, d del <u>D.Lgs.12/04/2006 n.163 Codice dei Contratti</u> e successive modificazioni e integrazioni. 3. La procedura in economia è applicabile infine per la conclusione dei contratti con imprenditori agricoli identificati al successivo art. 27 bis per la fornitura di beni e servizi di importo annuale non superiore ad Euro 50.000,00 nel caso di imprenditori singoli e ad Euro 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata, ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni.⁷ ART. 20 BIS - PROCEDURA PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA⁸ 1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni in economia nell'ambito della programmazione predefinita avviene di norma, previa adozione di

⁷ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 06/03/2007 che sostituisce integralmente comma 3 originario.

⁸ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19/09/2006.

Testo previgente	Testo nuovo
cinque preventivi/offerta redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 2. Per forniture di importo inferiore a 20.000,00 Euro, iva esclusa, si può procedere ad affidamento diretto al soggetto prescelto anche attraverso sondaggi esplorativi. La medesima possibilità è prevista per l'affidamento di servizi di importo inferiore a 10.000,00 Euro, iva esclusa.⁹ 3. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma: – l'oggetto della prestazione; – le eventuali garanzie; – le caratteristiche tecniche; – la qualità e la modalità di esecuzione; – i prezzi; – le modalità di pagamento; – le modalità di aggiudicazione; – l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di risolvere il contratto, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; – quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.	determinazione a contrattare, mediante gara informale <u>ufficiosa</u>, con richiesta di almeno cinque preventivi/offerta redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 2. <u>Per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro, IVA esclusa si può procedere ad affidamento diretto.</u> <u>Per forniture e servizi da 20.000,00 a 40.000,00 Euro, IVA esclusa si procede mediante sondaggi esplorativi con la richiesta di almeno tre preventivi.</u> 3. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma <u>ai sensi dell'art. 334 del Regolamento del Codice dei Contratti</u>: – <u>l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA ;</u> – le eventuali garanzie; – le caratteristiche tecniche; – la qualità e la modalità di esecuzione; – i prezzi; – le modalità di pagamento; – le modalità di aggiudicazione; – l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di risolvere il contratto, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; – <u>il termine di presentazione delle</u>

9 Comma così integrato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30/11/2009.

Testo previgente	Testo nuovo
4. Alla conclusione dei contratti si provvede, ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo, mediante lettera commerciale o scrittura privata. 5. In caso di forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00 oppure di servizi di importo inferiore a Euro 10.000,00 IVA esclusa, alla conclusione dei relativi contratti si provvede di norma a mezzo di	<u>offerte;</u> – <u>il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;</u> – <u>l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;</u> – <u>il criterio di aggiudicazione prescelto;</u> – <u>gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</u> – <u>l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;</u> – <u>la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;</u> – <u>l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;</u> – <u>l'indicazione dei termini di pagamento;</u> – <u>i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.</u> – <u>quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.</u> 4. Alla conclusione dei contratti si provvede, ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo, mediante lettera commerciale o scrittura privata.

Testo previgente	Testo nuovo
buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente competente, salva la facoltà di procedere con le modalità di cui all'art. 31, qualora il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale. L'impegno complessivo per tali spese verrà assunto annualmente con apposita determinazione dirigenziale, eventualmente aggiornabile, che dovrà recare l'indicazione delle tipologie di spesa da sostenere in corso d'anno.¹⁰ ART. 21 - LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA¹¹ 1. I lavori pubblici eseguibili in economia, ammessi per importi non superiori a 200.000 Euro nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di Responsabilità e/o Centro di costo per le specifiche esigenze connesse con le diverse competenze provinciali, debbono rientrare in una delle seguenti tipologie: – manutenzione o riparazione di opere od impianti; – interventi non programmabili in materia di sicurezza; – lavori che non possono essere	5. In caso di forniture <u>e servizi</u> di importo inferiore a Euro 20.000,00 eppure di servizi di importo inferiore a Euro 10.000,00 IVA esclusa, alla conclusione dei relativi contratti si provvede di norma a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente competente, salva la facoltà di procedere con le modalità di cui all'art. 31, qualora il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale. L'impegno complessivo per tali spese verrà assunto annualmente con apposita determinazione dirigenziale, eventualmente aggiornabile, che dovrà recare l'indicazione delle tipologie di spesa da sostenere in corso d'anno.¹⁰ ART. 21 - LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA¹¹ 1. I lavori pubblici eseguibili in economia, ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di Responsabilità e/o Centro di costo per le specifiche esigenze connesse con le diverse competenze provinciali, debbono rientrare in una delle seguenti tipologie: – manutenzione o riparazione di opere o di impianti; – interventi non programmabili in materia di sicurezza; – lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; – lavori necessari per la compilazione di progetti; – completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto

¹⁰ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30/11/2009.

¹¹ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19/09/2006.

Testo previgente	Testo nuovo
differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; – lavori necessari per la compilazione di progetti; – completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori; – lavori relativi ai beni culturali, di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, di importo non superiore a 100.000 Euro, ovvero, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all'importo di 300.000 Euro.¹² 2. L'esecuzione dei singoli lavori viene disposta dal Dirigente competente nell'ambito e con le forme previste dalle disposizioni stabilite dall'ordinamento contabile. I lavori in economia si possono eseguire in amministrazione diretta, per importi non superiori a 50.000 Euro, o per cottimi. 3. Il contraente è individuato, fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e in applicazione dell'art. 253, comma 22 lett. a, del Codice stesso, previa indagine di mercato fra almeno cinque imprese scelte sulla base di	o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori; – lavori relativi ai beni culturali, di cui all'art 198 del D. Lgs. n. 163/2006 <u>Codice dei Contratti</u> e successive modificazioni e integrazioni, di importo non superiore a 100.000,00 Euro, ovvero, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all'importo di 300.000,00 Euro.¹² 2. L'esecuzione dei singoli lavori viene disposta dal Dirigente competente nell'ambito e con le forme previste dalle disposizioni stabilite dall'ordinamento contabile. I lavori in economia, <u>coerentemente con l'art. 125 comma 3 del Codice dei Contratti</u>, si possono eseguire in amministrazione diretta, per importi non superiori a 50.000,00 Euro, o per cottimi. 3. Il contraente è individuato, fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e in applicazione dell'art. 253, comma 22 lett. a) del Codice stesso, previa indagine di mercato fra almeno cinque imprese scelte sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro si può procedere ad affidamento diretto al soggetto prescelto anche attraverso sondaggi esplorativi. 4. I contratti per lavori in economia possono essere conclusi, per importi non superiori a <u>20.000,00</u> Euro, a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente

¹² Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30/11/2009.

Testo previgente	Testo nuovo
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Per lavori di importo inferiore a 40.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto al soggetto prescelto anche attraverso sondaggi esplorativi. 4. I contratti per lavori in economia possono essere conclusi, per importi non superiori a 10.000 Euro, a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente competente. 5. I contratti di cui trattasi vengono altresì stipulati con le formalità di cui all'art. 31 qualora debbano recare dettagliate indicazioni e clausole contrattuali ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale, sulla base dell'apposito atto di cottimo. 6. I contratti per lavori in economia devono essere conclusi entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui si è assunto l'impegno di spesa, fatta eccezione per quelli afferenti somme a disposizione nei progetti approvati e finanziati con spesa d'investimento.	competente. 5. I contratti di cui trattasi vengono altresì stipulati con le formalità di cui all'art. 31 qualora debbano recare dettagliate indicazioni e clausole contrattuali ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale, sulla base dell'apposito atto di cottimo. 6. I contratti per lavori in economia devono essere conclusi entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui si è assunto l'impegno di spesa, fatta eccezione per quelli afferenti somme a disposizione nei progetti approvati e finanziati con spesa d'investimento. <u>ART. 21 bis - ACCORDI QUADRO</u> 1. <u>E' facoltà dell'amministrazione concludere accordi quadro disciplinati dall'art. 59 del Codice dei Contratti con più fornitori o prestatori di servizi che fissino le condizioni principali dei singoli appalti da aggiudicarsi nel periodo di validità dell'accordo, la cui durata non può superare i quattro anni. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione, non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.</u> 2. <u>Il numero dei partecipanti all'accordo quadro non può essere inferiore a tre e deve essere tale da garantire, in relazione agli oggetti dei singoli appalti da aggiudicare, un confronto concorrenziale.</u>

Testo previgente	Testo nuovo
	3. <u>La selezione dei partecipanti all'accordo quadro avviene seguendo le procedure aperte o ristrette previste dalla normativa vigente. A tal fine viene pubblicato un bando che deve indicare:</u> a) <u>il periodo di validità dell'accordo quadro;</u> b) <u>il numero massimo dei partecipanti da selezionare, i requisiti necessari e i criteri di aggiudicazione stabiliti per la scelta dei partecipanti;</u> c) <u>l'oggetto dell'accordo e l'importo massimo presunto;</u> d) <u>le condizioni principali ed i criteri di aggiudicazione dei singoli contratti che sorgeranno sulla base dell'accordo quadro.</u> 4. <u>I singoli appalti sono preceduti da un confronto concorrenziale fra i partecipanti sulle specifiche non completamente definite nell'accordo.</u> 5. <u>Tale confronto si svolge a seguito di invito da parte dell'amministrazione a tutti i partecipanti all'accordo quadro a presentare offerta nell'ambito delle condizioni fissate nell'accordo stesso, entro un termine adeguato. La procedura dovrà essere specificatamente approvata in sede di accordo quadro.</u> 6. <u>In sede di presentazione dell'offerta i partecipanti devono dichiarare la permanenza dei requisiti già dichiarati al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro.</u>

Testo previgente	Testo nuovo
CAPO IV: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI ART. 22 - ALIENAZIONI MOBILIARI 1. Il Dirigente competente procede all'alienazione dei beni mobili, sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, a gara pubblica o a procedura negoziata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma. 2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti. 3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta sentita la competente Commissione Consiliare, la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro. ART. 23 - PERMUTE E ACQUISTI DI BENI IMMOBILI¹³ 1. Sulla base di quanto previsto dal piano degli acquisti e delle alienazioni approvato in allegato al bilancio di previsione annuale, il Dirigente competente può ricorrere alla permuta di specifici beni immobili provinciali con altri di proprietà pubblica o privata, provvedendo sulla base di apposita	CAPO IV: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI ART. 22 - ALIENAZIONI MOBILIARI 1. Il Dirigente competente procede all'alienazione dei beni mobili, sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, a gara pubblica o a procedura negoziata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma. 2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti. 3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta sentita la competente Commissione Consiliare, la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro. ART. 23 - PERMUTE E ACQUISTI DI BENI IMMOBILI¹³ 1. Sulla base di quanto previsto dal piano degli acquisti e delle alienazioni approvato in allegato al bilancio di previsione annuale, il Dirigente competente può ricorrere alla permuta di specifici beni immobili provinciali con altri di proprietà pubblica o privata, provvedendo sulla base di apposita perizia tecnica e di stima e salvo congruaggio monetario.

¹³ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30/11/2009 che sostituisce integralmente art. 23 originario.

Testo previgente	Testo nuovo
perizia tecnica e di stima e salvo conguaglio monetario. 2. Per gli acquisti di beni immobili il Dirigente competente procede di norma a procedura negoziata sulla base di formale proposta di vendita che deve garantire la libertà del bene da qualsiasi vincolo o pregiudizio e la legittima piena disponibilità dello stesso da parte dell'offerente, salva la richiesta di ulteriori garanzie in base alla normativa civilistica; la proposta di vendita del privato sarà sottoposta preventivamente a perizia tecnica e di stima.	2. Per gli acquisti di beni immobili il Dirigente competente procede di norma a procedura negoziata sulla base di formale proposta di vendita che deve garantire la libertà del bene da qualsiasi vincolo o pregiudizio e la legittima piena disponibilità dello stesso da parte dell'offerente, salva la richiesta di ulteriori garanzie in base alla normativa civilistica; la proposta di vendita del privato sarà sottoposta preventivamente a perizia tecnica e di stima.
ART. 24 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI 1. I contratti relativi alla assunzione o concessione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi. 2. Per i contratti attivi dovranno di norma essere previste adeguate forme di pubblicità preventiva; potrà altresì essere prevista la scelta del contraente mediante gara pubblica qualora ritenuta più opportuna e conveniente per l'Amministrazione in relazione al valore del contratto. Per contratti attivi a favore di soggetti pubblici si applicano le	ART. 24 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI 1. I contratti relativi alla assunzione o concessione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi. 2. Per i contratti attivi dovranno di norma essere previste adeguate forme di pubblicità preventiva; potrà altresì essere prevista la scelta del contraente mediante gara pubblica qualora ritenuta più opportuna e conveniente per l'Amministrazione in relazione al valore del contratto. Per contratti attivi a favore di soggetti pubblici si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati.

Testo previgente	Testo nuovo
disposizioni previste dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati. 3. Ferma restando la garanzia di convenienza economica del contratto, per i contratti attivi è ammessa la trattativa diretta e l'eventuale riduzione del canone stimato qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse generale senza fine di lucro. 4. Restano applicabili le disposizioni speciali per la concessione (in uso gratuito) di beni immobili previste dal Regolamento provinciale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, dal Regolamento provinciale per la concessione in uso abitativo delle case cantoniere di proprietà della Provincia, nonché dal Regolamento provinciale per la concessione in uso delle sale. ART. 25 - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI O ENTI DI VOLONTARIATO 1. La determinazione a contrattare può	3. Ferma restando la garanzia di convenienza economica del contratto, per i contratti attivi è ammessa la trattativa diretta e l'eventuale riduzione del canone stimato qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse generale senza fine di lucro. 4. Restano applicabili le disposizioni speciali per la concessione (in uso gratuito) di <u>beni immobili delle sale provinciali</u> di previste dal Regolamento provinciale per la concessione finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, dal Regolamento provinciale per la concessione in uso abitativo delle case cantoniere di proprietà della Provincia, nonché dal Regolamento provinciale per la concessione in uso <u>solo nei casi previsti dall'art. 23, comma 1, lett. b) del Regolamento provinciale per la concessione di interventi di sostegno e sale provinciali, per l'assegnazione del premio Provincia e per l'uso dello Stemma e del Gonfalone.</u> ART. 25 - CONVENZIONI CON AFFIDAMENTI AD ASSOCIAZIONI O ENTI DI VOLONTARIATO 1. La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l'affidamento avvenga a procedura negoziata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Possono altresì essere <u>stipulate stipulati</u> a trattativa diretta, nei limiti di importo di

Testo previgente	Testo nuovo
prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l'affidamento avvenga a procedura negoziata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Possono altresì essere stipulate a trattativa diretta, nei limiti di importo di cui sopra, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell'Amministrazione che prevedano, secondo gli indirizzi operativi della Giunta, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale. 3. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.	cui sopra, convenzioni <u>contratti d'appalto</u> con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell'Amministrazione che prevedano, secondo gli indirizzi operativi della Giunta, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale. 3. Le convenzioni previste <u>Gli affidamenti previsti</u> dal presente articolo devono essere comunque stipulate <u>disposti</u> nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.
ART. 26 - INCARICHI PROFESSIONALI 1. Il ricorso agli incarichi professionali e alle collaborazioni esterne può essere effettuato, di norma, per attività non continuative, non riconducibili alla ordinaria attività degli uffici e dei servizi dell'Ente o che comunque non possono essere assicurate dalle strutture interessate in ragione dei carichi di lavoro e /o di situazioni peculiari, contingenti o di urgenza. 2. I Dirigenti provvedono, nell'ambito delle	ART. 26 - INCARICHI PROFESSIONALI 1. Il ricorso agli incarichi professionali e alle collaborazioni esterne può essere effettuato, di norma, per attività non continuative, non riconducibili alla ordinaria attività degli uffici e dei servizi dell'Ente o che comunque non possono essere assicurate dalle strutture interessate in ragione dei carichi di lavoro e/o di situazioni peculiari, contingenti o di urgenza. <u>La materia è regolata dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.</u> 2. I Dirigenti provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, e sulla base degli indirizzi definiti dal Presidente, direttamente con propria determinazione per quanto attiene l'assegnazione di incarichi professionali per la realizzazione di programmi e progetti approvati dai competenti Organi di governo, nonché in sede di attuazione del Piano esecutivo di gestione. 3. Il Presidente della Provincia, di propria iniziativa o su proposta di un Assessore, attiva le forme di collaborazione esterna

Testo previgente	Testo nuovo
proprie competenze, e sulla base degli indirizzi definiti dal Presidente, direttamente con propria determinazione per quanto attiene l'assegnazione di incarichi professionali per la realizzazione di programmi e progetti approvati dai competenti Organi di governo, nonché in sede di attuazione del Piano esecutivo di gestione. 3. Il Presidente della Provincia, di propria iniziativa o su proposta di un Assessore, attiva le forme di collaborazione esterna necessarie per la predisposizione di atti di programmazione, definizione di linee strategiche, realizzazione di iniziative pubbliche di prevalente rilievo politico, nonché per la direzione di progetti specifici a tempo determinato anche finanziati o cofinanziati da altri Enti. ART. 27 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E MONITORAGGIO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE 1. I contratti di affidamento degli incarichi professionali, e le attribuzioni delle collaborazioni esterne devono indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale degli incaricati o degli organismi prescelti, degli elementi essenziali che regolano il rapporto negoziale, fra cui il corrispettivo dovuto, le modalità di pagamento, i termini di esecuzione e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato; in particolare il corrispettivo deve risultare congruo rispetto a valori ufficiali di riferimento e/o ai valori di mercato applicabili e alle tariffe professionali.	necessarie per la predisposizione di atti di programmazione, definizione di linee strategiche, realizzazione di iniziative pubbliche di prevalente rilievo politico, nonché per la direzione di progetti specifici a tempo determinato anche finanziati o cofinanziati da altri Enti. ART. 27 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E MONITORAGGIO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE 1. I contratti di affidamento degli incarichi professionali, e le attribuzioni delle collaborazioni esterne devono indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale degli incaricati o degli organismi prescelti, degli elementi essenziali che regolano il rapporto negoziale, fra cui il corrispettivo dovuto, le modalità di pagamento, i termini di esecuzione e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato; in particolare il corrispettivo deve risultare congruo rispetto a valori ufficiali di riferimento e/o ai valori di mercato applicabili e alle tariffe professionali. 2. Per l'affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto attività di progettazione, direzione opere e lavori pubblici e accessorie nel comparto dei lavori pubblici, ferme restando le competenze interne, si applicano le disposizioni speciali vigenti in materia con particolare riferimento alle soglie di applicabilità della normativa comunitaria, ai criteri di scelta dell'incaricato e alla preventiva pubblicità. ART. 27 BIS - CONTRATTI DI APPALTO

Testo previgente	Testo nuovo
2. Per l'affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto attività di progettazione, direzione opere e lavori pubblici e accessorie nel comparto dei lavori pubblici, ferme restando le competenze interne, si applicano le disposizioni speciali vigenti in materia con particolare riferimento alle soglie di applicabilità della normativa comunitaria, ai criteri di scelta dell'incaricato e alla preventiva pubblicità. ART. 27 BIS - CONTRATTI DI APPALTO CON IMPRENDITORI AGRICOLI¹⁴ 1. La Provincia, può stipulare contratti di appalto con imprenditori agricoli ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni nei limiti previsti dal precedente art. 20 comma 3. 2. I contratti di cui al comma 1 sono finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. L'esecuzione del contratto avviene mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. 3. Il dirigente proponente l'affidamento è tenuto ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico/imprenditoriali e morali in capo alle imprese interpellate. 4. Al fine di semplificare la procedura di affidamento ed i relativi controlli e di perseguire una possibile rotazione negli	CON IMPRENDITORI AGRICOLI¹⁴ 1. La Provincia, può stipulare contratti di appalto con imprenditori agricoli ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni nei limiti previsti dal precedente art. 20 comma 3. 2. I contratti di cui al comma 1 sono finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. L'esecuzione del contratto avviene mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. 3. Il dirigente proponente l'affidamento è tenuto ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico/imprenditoriali e morali in capo alle imprese interpellate. 4. Al fine di semplificare la procedura di affidamento ed i relativi controlli e di perseguire una possibile rotazione negli affidamenti, il dirigente del Settore Sviluppo Economico promuove l'istituzione di un elenco delle imprese agricole richiedenti. In apposito avviso pubblico a cadenza biennale sono regolati nel dettaglio i requisiti, le condizioni per l'accesso, le situazioni di incompatibilità e decadenza dall'elenco. TITOLO III

¹⁴ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19/09/2006.

Testo previgente	Testo nuovo
affidamenti, il dirigente del Settore Sviluppo Economico promuove l'istituzione di un elenco delle imprese agricole richiedenti. In apposito avviso pubblico a cadenza biennale sono regolati nel dettaglio i requisiti, le condizioni per l'accesso, le situazioni di incompatibilità e decadenza dall'elenco. TITOLO III CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ART. 28 CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE 1. Alla conclusione della fase procedimentale provvede il Dirigente competente, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare. 2. La determinazione con cui si approvano gli esiti della gara ufficiosa ovvero si approva l'aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica, con contestuale impegno di spesa, è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di aggiudicazione di cui all'art. 13, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità. 3. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo il Dirigente, sempre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni.	CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ART. 28 CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE 1. Alla conclusione della fase procedimentale provvede il Dirigente competente, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare. 2. La determinazione con cui si approvano gli esiti della gara ufficiosa ovvero si approva l'aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica, con contestuale impegno di spesa, è adottata <u>entro trenta giorni dalla data di successivamente alla sottoscrizione della relazione o del verbale di aggiudicazione di cui all'art. 13; fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità. L'efficacia della determina è in ogni caso subordinata all'acquisizione della documentazione comprovante i requisiti di idoneità.</u> 3. Se la verifica di cui al comma 1 <u>ai commi precedenti</u> dà esito negativo il Dirigente sempre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni. 4. Restano nella competenza degli Organi di governo dell'Ente le decisioni per le quali la legge o lo statuto fanno esplicito rinvio alla competenza degli Organi medesimi e per le quali si perfeziona nell'atto stesso l'impegno di spesa e l'individuazione del soggetto creditore, fatta salva la competenza dei Dirigenti

Testo previgente	Testo nuovo
4. Restano nella competenza degli Organi di governo dell'Ente le decisioni per le quali la legge o lo statuto fanno esplicito rinvio alla competenza degli Organi medesimi e per le quali si perfeziona nell'atto stesso l'impegno di spesa e l'individuazione del soggetto creditore, fatta salva la competenza dei Dirigenti per gli impegni conseguenti e successivi. ART. 29 ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI 1. Nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria può essere richiesto ai concorrenti un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo a base d'asta, fatti salvi gli obblighi previsti da speciali normative. La cauzione viene incamerata, salvo risarcimento danni, se l'aggiudicatario non intende stipulare il contratto nei termini stabiliti. 2. La cauzione definitiva - di entità non inferiore al 5% dell'importo contrattuale - deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto.	per gli impegni conseguenti e successivi. ART. 29 ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI 1. Nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria può essere <u>viene</u> richiesto ai concorrenti un deposito cauzionale provvisorio <u>di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti</u>, pari al 2% dell'importo a base d'asta, fatti salvi gli obblighi previsti da speciali normative. La cauzione viene incamerata, salvo risarcimento danni, se l'aggiudicatario non intende stipulare il contratto nei termini stabiliti. 2. La cauzione definitiva - di entità non inferiore al 5% <u>10%</u> dell'importo contrattuale - deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto. <u>I concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 potranno usufruire di una riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva.</u> 3. Non si fa luogo, di norma, alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti fino a 400.000 <u>40.000,00</u> Euro oneri fiscali esclusi, fatta sempre salva la

Testo previgente	Testo nuovo
3. Non si fa luogo, di norma, alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti fino a 100.000 Euro oneri fiscali esclusi, fatta sempre salva la normativa specifica in materia di lavori pubblici, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica maggioritaria e per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito. ART. 30 CONTENUTI DEL CONTRATTO 1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario. 2. Gli elementi essenziali che dovranno risultare dal testo contrattuale o dai relativi allegati sono i seguenti: – le parti, – l'oggetto, – il luogo, i termini e le modalità di esecuzione, – l'importo contrattuale, le modalità e i termini di pagamento,	normativa specifica in materia di lavori pubblici, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica maggioritaria e per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito. ART. 30 CONTENUTI DEL CONTRATTO 1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario. 2. Gli elementi essenziali che dovranno risultare dal testo contrattuale o dai relativi allegati sono i seguenti: – le parti, – l'oggetto, – il luogo, i termini e le modalità di esecuzione, – l'importo contrattuale, le modalità e i termini di pagamento, – la durata ed eventuali modalità di proroga, – le eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, – le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni, – le spese contrattuali e gli oneri fiscali. – <u>la clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive</u>

Testo previgente	Testo nuovo
– la durata ed eventuali modalità di proroga, – le eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, – le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni, – le spese contrattuali e gli oneri fiscali. ART. 31 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche. 2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario Generale. 3. I contratti sono stipulati per scrittura privata qualora la conclusione sia intervenuta in esito a procedura negoziata. Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale oppure con buono d'ordine qualora si tratti di contratti di importo non superiore ai limiti di cui agli artt. 20 bis e 21 le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale, ovvero attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta dal Dirigente con accettazione della medesima firmata in calce dal contraente. Per la	<u>modifiche.</u> ART. 31 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche. <u>Il contratto a norma dell'art. 11, comma 10 del Codice dei contratti non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni della determina di aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi.</u> 2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario Generale . 3. I contratti sono stipulati per scrittura privata qualora la conclusione sia intervenuta in esito a procedura negoziata, <u>salvo i contratti di importo superiore a 500.000,00 Euro, che vengono stipulati in forma pubblica amministrativa.</u> Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale oppure con buono d'ordine qualora si tratti di contratti di importo non superiore ai limiti di cui agli artt. 20 bis e 21 le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale, ovvero attraverso restituzione della determinazione di

Testo previgente	Testo nuovo
conclusione dei contratti a mezzo di buono d'ordine si osservano le procedure e modalità di cui all'art. 20 bis.¹⁵ 4. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (comprehensive delle spese di notaio, per le alienazioni immobiliari) sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente. 5. I contratti sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure dell'importo presunto e definitivo delle spese contrattuali, compete al Servizio gare e contratti. 6. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Cassa economale, che procede anche alle operazioni di eventuale conguaglio.	aggiudicazione sottoscritta dal Dirigente con accettazione della medesima firmata in calce dal contraente. Per la conclusione dei contratti a mezzo di buono d'ordine si osservano le procedure e modalità di cui all'art. 20 bis.¹⁵ 4. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (comprehensive delle spese di notaio, per le alienazioni immobiliari) sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente. 5. I contratti <u>stipulati in forma pubblica amministrativa</u> sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure dell'importo presunto e definitivo delle spese contrattuali, compete al Servizio gare e contratti. 6. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Cassa economale, che procede anche alle operazioni di eventuale conguaglio. ART. 32 REPERTORIO DEI CONTRATTI 1. A cura del Servizio gare e contratti e sotto la responsabilità del Segretario Generale è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi

¹⁵ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19/09/2006.

Testo previgente	Testo nuovo
ART. 32 REPERTORIO DEI CONTRATTI 1. A cura del Servizio gare e contratti e sotto la responsabilità del Segretario Generale è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria. 2. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertorizzazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata al Servizio gare e contratti, in originale corredato dei relativi allegati.	ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria. 2. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertorizzazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti <u>a comunicarne gli estremi nella stessa giornata al Servizio gare e contratti, e a trasmetterlo al Servizio stesso in originale, corredato dei relativi allegati, dopo la sua registrazione.</u>
ART. 33 ORIGINALE E COPIE DEL CONTRATTO 1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertorizzazione e registrazione. 2. Per i contratti redatti in forma pubblico – amministrativa il Servizio gare e contratti cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertorizzazione e registrazione, al Dirigente stipulante e agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.	ART. 33 ORIGINALE E COPIE DEL CONTRATTO 1. Tutti I contratti <u>in forma pubblica</u> sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertorizzazione e registrazione. 2. Per i contratti redatti in forma pubblico – amministrativa il Servizio gare e contratti cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertorizzazione e registrazione, al Dirigente stipulante e agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi. ART. 34 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONTRAENTE

Testo previgente	Testo nuovo
ART. 34 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONTRAENTE 1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione. 3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all'autorità giudiziaria. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o	1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione. 3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima i Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all'autorità giudiziaria <u>nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario sia per due volte consecutive negativo ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Regolamento del Codice dei Contratti</u>. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento. 4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro

Testo previgente	Testo nuovo
pretesa per il ritardato pagamento. 4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente. 5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale. TITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 35 ESEGUIBILITÀ DEI CONTRATTI 1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione. 2. Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza, con la determina di cui all'art. 28 si può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque della vigente normativa antimafia. ART. 36 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVI E PROROGHE	devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente. 5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale. TITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 35 ESEGUIBILITÀ DEI CONTRATTI 1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione. 2. Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza, con la determina di cui al <u>precedente</u> art. 28 si può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque della vigente normativa antimafia <u>dell' art. 11, commi 9 e 12 del Codice dei Contratti e dell' art. 302, comma 2 del Regolamento del Codice dei Contratti.</u> ART. 36 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVI E PROROGHE 1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale. 2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui sia ammesso dalla legge.

Testo previgente	Testo nuovo
1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale. 2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui sia ammesso dalla legge. 3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso di durata non superiore a quella originaria. A tal fine il Dirigente competente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata e individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo, prima della scadenza, del contratto agli stessi patti e condizioni. 4. Qualora sia previsto in contratto, il Dirigente competente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario per consentire la scelta del nuovo contraente.	3. I contratti possono prevedere clausole di <u>Qualora i bandi o gli inviti lo prevedano è ammesso il rinnovo</u> espresso di durata non superiore a quella originaria. A tal fine il Dirigente competente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata e individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo, prima della scadenza, del contratto agli stessi patti e condizioni <u>e nella stessa forma.</u> 4. Qualora sia previsto in contratto, Il Dirigente competente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario per <u>consentire la concludere la procedura di</u> scelta del nuovo contraente.
ART. 37 PREZZI - REVISIONE E AGGIORNAMENTO 1. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali. 2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed	ART. 37 PREZZI - REVISIONE E AGGIORNAMENTO 1. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali. 2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni. 3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.

Testo previgente	Testo nuovo
invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni. 3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni. 4. Di norma e salve le disposizioni applicabili a particolari tipologie di contratto, non sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale eccettuate le quote di rimborso spese. ART. 38 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI 1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Provincia. 2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può tuttavia essere autorizzata dal Dirigente competente a condizione che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e infine che il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni. La cessione del contratto non autorizzata è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con	4. Di norma e salve le disposizioni applicabili a particolari tipologie di contratto ai lavori pubblici, non sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale eccettuate le quote di rimborso spese. ART. 38 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI 1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Provincia, <u>salve le ipotesi relative alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione disciplinati dall'art. 116 del Codice dei Contratti</u>. 2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può tuttavia essere autorizzata dal Dirigente competente a condizione che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e infine che il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni. La cessione del contratto non autorizzata è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata. 3. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto. 2. E' ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa civilistica <u>(art.117 del Codice dei Contratti)</u>.

Testo previgente	Testo nuovo
rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata. 3. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto. 4. E' ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa civilistica. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti. ART. 39 SUBCONTRATTI 1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici. 2. Negli appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici può essere vietato il subcontratto se tale divieto è previsto dal capitolato. 3. Il subcontratto non consentito, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale. ART. 40 MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI	La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti. ART. 39 SUBCONTRATTI 1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici. 2. Negli appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici può essere vietato il subcontratto se tale divieto, <u>previsto dal capitolato, è funzionale alla natura del contratto.</u> 3. Il subcontratto non consentito, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale. ART. 40 MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI 1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità. <u>Restano ammissibili solo le varianti e addizioni previste per i lavori all'art. 161 del Regolamento del Codice dei Contratti, nonché le varianti introdotte dalla stazione appaltante per servizi e forniture indicate all'art. 311 del citato Regolamento.</u>

Testo previgente	Testo nuovo
1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità. 2. Restano ammissibili le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se previste nel contratto iniziale e/o finalizzate al miglior perseguimento degli scopi contrattuali. 3. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli può richiedere la risoluzione del contratto fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite. 4. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente competente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti. ART. 41 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO - PENALI 1. Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal Dirigente competente a seguito di	2. Restano ammissibili le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se previste nel contratto iniziale e/o finalizzate al miglior perseguimento degli scopi contrattuali. 3. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli può richiedere la risoluzione del contratto fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite. 4. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente competente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti. ART. 41 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE 1. Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal Dirigente competente a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni. 2. Il contratto può anche prevedere pagamenti in conto in ragione della prestazione parziale eseguita; in tal caso dovrà essere esplicitato il modo di

Testo previgente	Testo nuovo
regolare esecuzione delle prestazioni. 2. Il contratto può anche prevedere pagamenti in conto in ragione della prestazione parziale eseguita; in tal caso dovrà essere esplicitato il modo di computazione dell'eseguito e i termini di maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali. 3. Il contratto può prevedere penali per ritardi o inadempimenti contrattuali, determinate in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi esecutivi, penalità che si configurano come trattenute sugli importi degli acconti e della rata di saldo. L'applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.	computazione dell'eseguito e i termini di maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali. 3. Il contratto può prevedere penali per ritardi o inadempimenti contrattuali, determinate in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi esecutivi, penalità che si configurano come trattenute sugli importi degli acconti e della rata di saldo ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e/o prevedere premi di accelerazione ai sensi degli artt. 145 comma 3 e 298 del Regolamento del Codice dei Contratti in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. L'applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.
ART. 42 INADEMPIMENTO 1. Il Dirigente competente provvede alle verifiche circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e valuta, con proprie determinazioni, l'insorgere di inadempimento dell'obbligazione. 2. Una volta accertato l'inadempimento dovrà applicare le sanzioni previste in contratto nonché, in relazione alla gravità	ART. 42 INADEMPIMENTO 1. Il Dirigente competente <u>Il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 299 e ss. del Regolamento del Codice dei contratti</u> provvede alle verifiche circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e valuta, con proprie determinazioni, l'insorgere di inadempimento dell'obbligazione. 2. Una volta accertato l'inadempimento, <u>contestato al soggetto e valutate le sue controdeduzioni,</u> <u>il Direttore dell'esecuzione del contratto</u> dovrà applicare le sanzioni previste in contratto nonché, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, provvedere alla eventuale risoluzione del contratto attivando altresì le procedure per il risarcimento del danno.

Testo previgente	Testo nuovo
dell'inadempimento stesso, provvedere alla eventuale risoluzione del contratto attivando altresì le procedure per il risarcimento del danno. ART. 43 VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE 1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione, da parte del Dirigente competente, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali. 2. Qualora l'esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente competente dovrà a seconda della situazione rilevata: – definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine, – concordare l'accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo, – adottare l'atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l'incameramento della cauzione. ART. 44 GARANZIE PER VIZI 1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o	ART. 43 <u>COLLAUDO E VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE CONFORMITA'</u> 1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione <u>conformità ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti e rispettivamente degli artt. 215 e ss. e 312 e ss. del Regolamento del Codice dei Contratti</u>, da parte del Dirigente competente, <u>e/o Responsabile del procedimento ovvero Direttore dei lavori</u> ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali. 2. Qualora l'esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente competente dovrà a seconda della situazione rilevata: – definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine, – concordare l'accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo, – adottare l'atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l'incameramento della cauzione. ART. 44 GARANZIE PER VIZI 1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare

Testo previgente	Testo nuovo
imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione. 2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all'inadempiente.	esecuzione <u>conformità</u>. 2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all'inadempiente.
TITOLO V	TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 45 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	ART. 45 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di lavori pubblici. 2. La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto oppure al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del	1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di lavori pubblici come previsto alla Parte IV del Codice dei Contratti. 2. La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto oppure al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di Bologna <u>In ogni caso, per tutte le</u>

Testo previgente	Testo nuovo
Foro di Bologna. ART. 46 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza. ART. 47 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME	<u>controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Provincia le parti, prima di procedere giudizialmente presso il Foro di Bologna, possono ricorrere alla conciliazione presso la Camera di Commercio di Bologna in conformità al relativo regolamento di conciliazione, ovvero presso altro Organismo accreditato territorialmente competente.</u> ART. 46 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza. ART. 47 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME 1. Il presente Regolamento, approvato nelle forme di legge e di Statuto, entra in vigore il primo giorno del mese

Testo previgente	Testo nuovo
1. Il presente Regolamento, approvato nelle forme di legge e di Statuto, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui scadono i 30 giorni decorrenti dal termine ultimo di ripubblicazione della delibera di approvazione; da tale data sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per i contratti approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 10.3.92 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento per la disciplina dei contratti in economia approvato con deliberazione consiliare n. 175 del 28.7.92 e successive modificazioni e integrazioni e l'art. 41 del Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 127 del 15.10.1996 e successive modificazioni e integrazioni.	successivo <u>a quello d'inizio della pubblicazione</u> in cui scadono i 30 giorni decorrenti dal termine ultimo di ripubblicazione della delibera di approvazione; da tale data sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per i contratti approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 10.3.92 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento per la disciplina dei contratti in economia approvato con deliberazione consiliare n. 175 del 28.7.92 e successive modificazioni e integrazioni e l'art. 41 del Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 127 del 15.10.1996 e successive modificazioni e integrazioni.